

gia, per esempio, pene e sanzioni differenziando i professionisti dai dilettanti. Quello che chiameremo il garante della prevenzione per le discriminazioni, figura imparziale e neutra, che dovrebbe - il condizionale è d'obbligo per la verifica nel 2025 di questa operazione voluta dal Governo e dal Coni - operare con efficacia, senza rappresentare un incubo ma una tutela, sui campi e nelle associazioni sportive, raccogliendo materiale e ascoltando sussurri e indicazioni per poi operare una propria inchiesta e disporre le soluzioni. Prima degli interventi di avvocati e di magistrati. Un'operazione di calmierazione di tensioni e di conflitti, di situazioni da affrontare specchiandosi nelle disposizioni regolamentari e negli statuti di ogni Federazione iscritta al Coni.


Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro della Federazione italiana degli sport invernali del Trentino e il suo consulente, l'avvocato **Andrea Antolini di Tione**, profondo conoscitore di diritto sportivo e di leggi penali e civili, ha riferito il prossimo ingresso di questa nuova figura, definendola con chiarezza "il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni". Nomina obbligatoria. All'avvocato Antolini ci siamo rivolti per "salutare" l'avvio operativo di questa normativa con le Federazioni che hanno preparato e pubblicato sui loro siti, con testi aggiornati a metà dicembre, dei regolamenti della salvaguardia, che promuove un maggiore impegno e sensibilità.

Avvocato, ci sembra una notizia esplosiva questa dell'arrivo di un "giudice" della correttezza e della tutela della dignità dei tesserati in tutte le società sportive dello Stivale?

«La funzione di questa nuova figura - spiega il legale di Tione, che ha indagato nelle pieghe della legislazione sportiva - e della disciplina ad essa riferita risulta finalizzata alla tutela del diritto alla salute e del benessere psico-fisico

Safeguarding è definito come il processo di protezione delle persone vulnerabili, bambini e adulti, da molestie, abusi e sfruttamento. Gli obiettivi del Safeguarding sono quelli di garantire un ambiente sicuro e accogliente in cui tutti siano valorizzati e rispettati e congiuntamente disporre pratiche di prevenzione, contrasto e sanzione di qualsiasi condotta discriminatoria, forma di abuso e/o sfruttamento sulla persona, in ogni ambito, per ragioni di razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, idee politiche, status sociale, disabilità e risultati delle prestazioni sportive.

A destra l'avvocato Andrea Antolini, che ha approfondito la normativa del Safeguarding in ambito sportivo



bullismo, comportamenti discriminatori, abuso di mezzi di correzione e, per la prima volta, la cosiddetta negligenza di assistenza. Le linee guida del Coni segnalano alcuni contesti che possono qualificarsi come "situazioni di rischio": gli ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.); i viaggi, le trasferte e i pernottamenti; i trattamenti e prestazioni sanitarie che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti; le manifestazioni sportive

su come verrà gestita l'attività

«Il primo problema che si pone è se nominare come responsabile interno alla società stessa il Direttivo o Associato, oppure nominare una figura esterna. In tal senso, il Coni non dà una posizione, ma suggerisce di nominare il soggetto che sia autonomo, competente e che sia competente. La nomina di un responsabile esterno non pone problemi alle s

no a istituire un modello organizzativo e di controllo dell'attività volto a garantire il rispetto delle linee guida dettate dal Coni».

Avvocato Antolini, l'argomento ha destato e sta destando un interesse notevole per dirigenti, tecnici, maestri, addetti ai lavori, sportivi adulti e giovanissimi, top player e talenti alla Sinner o alla Messi, alla Pellegrini o alla Battocletti. Una sorta di rivoluzione del controllo e della gestione della privacy, una difesa aggiuntiva nei casi di difficile interpretazione prima di degenerazioni in ambito sportivo. Ci sono però ancora tanti interrogativi

sa, tenendo comunque presente che tale soggetto deve garantire imparzialità e autonomia delle decisioni. La nomina di un membro esterno sarebbe più consigliata andando a rafforzare quelle indicazioni del Coni dei principi di credibilità ed imparzialità che tale figura andrebbe a ricoprire».

Il consiglio sulla nomina di un "esterno" è finalizzato a risolvere il dilemma legato alla scelta. Come ci ha rivelato il presidente dell'Ata Battisti di Trento, Renzo Monegaglia, che dirige una delle Accademie più importanti della regione e un club di livello

Tutti coinvolti. Il codice di condotta vale per professionisti e dilettanti **Occhio alla possibile «negligenza di assistenza»**

TRENTO - Le linee guida del varo della figura del «safeguarding» per tutte le società professionistiche e dilettantistiche iscritte al Coni, nell'impossibilità di un'analisi verticale di ogni singola realtà sportiva, ha dettato, nell'impianto legislativo che scatterà dall'1 gennaio salvo proroghe del decreto del presidente Malagò n.159/89 del 28 giugno 2024, le fattispecie di abuso, violenza e discriminazione, vale a dire: a) abuso psicologico; b) abuso fisico; c) molestia sessuale; d) abuso sessuale; e) la negligenza in generale; f) l'incuria; g) abuso di matrice religiosa; h) il bullismo e cyberbullismo; i) comportamenti discriminatori in vari livelli di gravità. Come ha rilevato nell'intervista l'avvocato Andrea Antolini, per la prima volta si parla della cosiddetta negligenza

za di assistenza. Quest'ultimo ambito fa attinenza ai comportamenti in ambito sanitario legati ai trattamenti degli atleti e in generale alle palestre, agli studi medici, alle situazioni di cura e di assistenza per il recupero. Si riferisce, quindi, ad un possibile errore derivante dalla mancanza di attenzione o cura da parte del professionista.

Si verifica quando un medico o un altro operatore sanitario commette un errore o omette di agire in modo corretto, causando un danno al paziente a causa di una mancanza di attenzione, di cura e quindi di diligenza. Da dopodomani via alla fase anche sperimentale del ruolo del dirigente anti-abusi. Vedremo nella realtà l'applicazione delle nuove disposizioni e le sinergie tra le componenti disciplinari.

che il legislatore ha voluto tutelare e, cioè, sicurezza degli atleti, la loro salute e il benessere attraverso la promozione di un ambiente sportivo positivo ed inclusivo, regolamentato da una adeguata Safeguarding Policy».

Avvocato, ci spieghi quali conseguenze avrà la mancata nomina del safeguarding e se sono eventuali interazioni con la giustizia sportiva.

«Come ho già sottolineato - chiosa il competente legale giudiziario - la mancata nomina da parte di una società sportiva della figura innovativa del «safeguard» comporterà per stessa una sanzione di natura disciplinaria sportiva, che potrà avere anche natura economica. Il nuovo ruolo anti-abusi e discriminatori avrà il compito precipuo di coordinarsi con l'Officer delle Federazioni, che ha un ruolo gerarchico più alto, quando è venuto a conoscenza di fatti ritenuti rilevanti per la nuova normativa di tutela dei tesserati.

In tal senso l'orientamento anche della cura generale dello sport è di segnalare l'oggetto di violazione con la cosiddetta «deriva precoce» e successivamente far intervenire l'autorità giudiziaria se è di sua competenza consequenziale. Ogni Federazione appartenente al Coni ha elaborato seminari specifici di approfondimento della materia, prediligendo un'ideologia modulare per i propri atleti che si rivolgono alla nuova figura». Insomma, da mercoledì, inizia l'era della politica salvaguardia in tutti i settori dello sport italiano.

I protagonisti del luminoso, ma non per questo complesso e umanamente delicato, pianeta dell'atletismo e della sua organizzazione con i tesserati sono decisamente avvisati